

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CONAFI PRESTITÒ S.p.A.
del giorno 12 SETTEMBRE 2007**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
INERENTE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO ED ALL'ALIENAZIONE DI
AZIONI PROPRIE AI SENSI DELL'ART. 73 DEL REGOLAMENTO CONSOB
11971/99 E DEL DM 437/1998**

Torino, 12 SETTEMBRE 2007

Signori Azionisti,

su proposta del Consiglio di Amministrazione di Conafi Prestitò S.p.A. (di seguito “**Conafi**” o la “**Società**”) siete stati convocati in assemblea ordinaria convocata in prima convocazione presso **l’Hotel Golden Palace in Torino via dell’Arcivescovado n.18**, per il giorno **23 ottobre 2007**, ed in seconda convocazione presso **lo stesso luogo** il giorno **24 ottobre 2007** per deliberare, in forza ed ai sensi dell’art. 2357 cod. civ. in merito all’autorizzazione al Consiglio di Amministrazione sia ad acquistare azioni della Società sia, conseguentemente, ai sensi dell’art. 2357-ter cod. civ., ad alienare le stesse per le finalità e nei termini di seguito illustrati.

Tale autorizzazione viene sottoposta alla Vostra approvazione secondo quanto stabilito dal primo ed unico punto all’ordine del giorno di detta assemblea, come di seguito riportato:

Autorizzazione all’acquisto ed all’alienazione di azioni proprie: delibere inerenti e conseguenti.

L’autorizzazione sarebbe funzionale non solo ad operazioni strategiche della Vostra Società, ma anche a politiche remunerative.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ritiene utile che la predetta autorizzazione venga concessa per perseguire, nell’interesse della Società, le finalità consentite dalla normativa applicabile in vigore, fra le quali:

- incentivare e fidelizzare dipendenti (ivi incluse eventuali categorie che, alla stregua della legislazione di volta in volta vigente vengano agli stessi equiparate), collaboratori, amministratori della Società e/o di società dalla stessa controllate e/o altre categorie di soggetti (quali agenti anche non monomandatari) discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione, come di volta in volta ritenuto opportuno dalla Società;
- adempiere ad eventuali obbligazioni derivanti da strumenti di debito convertibili in/o scambiabili con strumenti azionari;
- realizzare operazioni quali la vendita e/o la permuta di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi con *partner* strategici (anche commerciali) che rientrano negli obiettivi di espansione della Società e del Gruppo Conafi;
- il compimento di operazioni successive di acquisto e vendita di azioni, nei limiti consentiti dalle prassi di mercato ammesse.

Il Consiglio rammenta che alla data della presente relazione la Società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni proprie.

L’autorizzazione all’acquisto viene richiesta per un numero massimo di azioni ordinarie senza valore nominale della Società pari al 10% del capitale sociale, per un periodo di 18 mesi a far data dalla delibera dell’assemblea dei soci che dovesse concedere tale autorizzazione. L’acquisto di azioni proprie verrà effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolamento approvato.

Le operazioni di acquisto saranno dunque effettuate in osservanza degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, dell’articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dell’articolo 144-bis del Regolamento adottato dalla Consob con delibera 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni, e di ogni altra norma applicabile, ivi incluse le norme di cui alla Direttiva 2003/6/CE e le relative norme di esecuzione, comunitarie e nazionali.

L'acquisto di azioni proprie che si chiede di autorizzare non è strumentale alla riduzione del capitale sociale.

L'acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato come segue:

- i) gli acquisti destinati all'attuazione di piani di incentivazione e/o accordi commerciali di tipo strategico ed all'emissione di strumenti di debito convertibili dovranno essere realizzati sul mercato secondo modalità operative che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita e dovranno essere effettuati ad un prezzo non superiore al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione e non inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta precedente ogni singola operazione. Detti parametri vengono ritenuti adeguati per individuare l'intervallo di valori entro il quale l'acquisto è di interesse per la Società;
- ii) gli eventuali altri acquisti dovranno essere realizzati sul mercato secondo modalità operative che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita e dovranno essere effettuati ad un prezzo non superiore del 10% e non inferiore del 10% rispetto al prezzo ufficiale rilevato nel Mercato Expandi registrato dal titolo nella seduta precedente ogni singola operazione. Detti parametri vengono ritenuti adeguati per individuare l'intervallo di valori entro il quale l'acquisto è di interesse per la Società.

L'autorizzazione a disporre delle azioni acquistate a norma dell'art. 2357 cod. civ., rimettendole in circolazione, viene richiesta nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente e dai Regolamenti emanati da Borsa Italiana S.p.A. e dalle nuove disposizioni comunitarie in materia, senza alcun vincolo temporale:

- i) ad un prezzo stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione a criteri di opportunità fermo restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti economici sulla Società ove il titolo stesso venga destinato a servire l'emissione degli strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti azionari di cui sopra o i piani di incentivazione e/o accordi commerciali di tipo strategico a fronte dell'esercizio da parte dei relativi beneficiari delle opzioni per l'acquisto di azioni ad essi concesse; e
- ii) ad un prezzo non superiore del 10% e non inferiore del 10% rispetto ai prezzi ufficiali di borsa registrati nelle sedute di borsa precedenti l'operazione di vendita così come stabilito dal Consiglio di Amministrazione avuto riguardo alla natura dell'operazione e alla *best practice* in materia.

Ai sensi dell'articolo 2357ter, comma 3, del codice civile occorrerà costituire e mantenere, fino a che le azioni proprie non siano state alienate o annullate, una riserva indisponibile pari all'importo di dette azioni iscritto all'attivo del bilancio. Tale riserva verrà costituita mediante prelievi dalle sopra citate riserve e conti utili indivisi. Per ogni singola cessione di azioni proprie un ammontare pari all'importo delle azioni proprie cedute verrà prelevato dalla riserva indisponibile costituita ai sensi dell'articolo 2357ter, comma 3, del codice civile e versato nelle citate riserve e conti utili indivisi di provenienza nell'ordine sopra citato.

Torino, **12 settembre** 2007

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Nunzio dott. Chiolo